

Una lettura coordinata della normativa "Rumore - AUA"
**L'inquinamento acustico e l'Autorizzazione Unica Ambientale:
tra semplificazioni e discrasie normative.**

A cura di Mauro Kusturin

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, cd. *DPR AUA*, è il *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

All'art. 3, comma 1, il decreto dispone che *"i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 (imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, nonché degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA - autorizzazione integrata ambientale) presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: ... e) **comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**"*.

Dalla lettura del predetto articolo, si rileva che, in materia di inquinamento acustico, i *"titoli abilitativi"* di interesse dell'AUA siano 2:

- 1) la comunicazione ex art. 8 comma 4;**
- 2) il nulla osta ex art. 8 comma 6.**

Analizziamo singolarmente i due provvedimenti, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo.

1) Comunicazione ex art. 8 comma 4 L. n. 447/1995

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, c.d. *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, con l'art. 8 fissa le *"Disposizioni in materia di impatto acustico"*; in particolare, con il comma 4 (richiamato dal D.P.R. n. 59/2013), sancisce che *"Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico."*

L'art. 3, comma 3 del D.P.R. AUA dispone che *"E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si*

tratti di attività soggette solo a **comunicazione**, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP”.

Pertanto, visto l'aspetto facoltativo di avvalersi dell'AUA nel caso in cui si debba effettuare la “comunicazione” ex art. 8 comma 4, si ritiene più vantaggioso per il gestore non ricorrere all'autorizzazione unica, che ha una durata di 15 anni, rispetto a quanto previsto dalla L. n. 447/1995, che non prevede per la comunicazione una scadenza temporale.

La lettura coordinata delle citate normative con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, con il quale è stato emanato il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, tuttavia, fa emergere un panorama legislativo alquanto complesso.

Infatti, quest'ultimo, all'art. 4 ha previsto una “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”; nel comma 1 viene disposto che “Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi ... 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447...”.

Nel citato Allegato B, rientrano diverse attività che potenzialmente hanno significatività in materia di inquinamento acustico:

1. Attività alberghiera.	15. Attività di intermediazione monetaria.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.	38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
2. Attività agro-turistica.	16. Attività di intermediazione finanziaria.	31. Lavanderie e stirerie.	39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	17. Attività di intermediazione Immobiliare.	32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.	40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
4. Attività ricreative.	18. Attività di intermediazione Assicurativa.	33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.	41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
5. Attività turistica.	19. Attività di informatica – software.	34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.	42. Liuteria.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	20. Attività di informatica – house.	35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.	43. Laboratori di restauro artistico.
7. Attività culturale.	21. Attività di informatica – internet point.	36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.	44. Riparazione di beni di consumo.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.	45. Ottici.
9. Palestre.	23. Istituti di bellezza.		46. Fotografi.
10. Stabilimenti balneari.	24. Estetica.		47. Grafici.
11. Agenzie di viaggio.	25. Centro massaggi e solarium.		
12. Sale da gioco.	26. Piercing e tatuaggi.		
13. Attività di supporto alle imprese.	27. Laboratori veterinari.		
14. Call center.	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.		

Fin qui tutto chiaro (a eccezione delle ragioni ignote della mancanza del numero 30 nella numerazione nell'Allegato B); la questione si complica con le indicazioni del successivo comma 2 del D.P.R. n. 227/2011, che dispone che *“Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi ... 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*.

Le incertezze scaturiscono in merito alla documentazione ex art. 8, comma 4, L. n. 447/1995 (previsione di impatto acustico), che può essere supplita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 8, comma 5, della citata legge.

Questo dispone che *“La documentazione di cui ai commi ... 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”*, criteri che devono essere stabiliti dalla Regione, così come disposto dall'art. 4, comma 1, let. l) della *Legge quadro sull'inquinamento acustico*.

Sostanzialmente, sorgono due dubbi: se sia possibile redigere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 8, comma 5, della L. n. 447/1995 in assenza della documentazione di previsione di impatto acustico ex art. 8, comma 4, della citata legge; se sia possibile stilare la documentazione di previsione di impatto acustico ex art. 8, comma 4 o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 8, comma 5 in assenza della legge regionale emanata ai sensi dell'art. 4, comma 1, let. l).

Nel primo caso, ritengo sia necessario che l'impresa debba essere comunque in possesso della documentazione di previsione di impatto acustico, redatta indispensabilmente da un *tecnico competente*, che dichiari quali conseguenze l'attività produttiva interessata possa avere sull'ambiente.

La semplificazione, quindi, consiste nell'inviare una dichiarazione da cui emergano le risultanze riportate nella documentazione di previsione di impatto acustico e, a mio giudizio, non si debba ritenere valida un'attestazione riguardante *l'impatto acustico* sull'ambiente redatta dal titolare dell'azienda, in assenza delle dovute competenze tecniche.

In merito al secondo punto, reputo che, la mancanza di criteri fissati dalla legge regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, let. l) della L. n. 447/95, consenta di porre in essere comportamenti non condivisibili, che mirano soltanto al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o dal D.P.C.M. 14 novembre 1997: tuttavia, è doveroso segnalare che quasi tutte le Regioni hanno emanato numerose norme di attuazione della legge quadro ed è, pertanto, possibile che siano stati fissati i citati criteri.

Nessuna perplessità, invece, si evidenzia nel comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011, che dispone: *“In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero,*

ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica”.

2) Nulla osta ex art. 8 comma 4 L. n. 447/1995

Relativamente al “nulla osta”, invece, la riflessione attiene all'impossibilità o meno di ritenere facoltativo il ricorso all'AUA, in quanto, il comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 fa esclusivo riferimento ad “attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale”.

Si evidenzia che il D. Lgs. n. 42/2017 ha apportato delle modifiche in merito al “nulla osta” previsto dall'art. 8, comma 6 della L. n. 447/1995, in riferimento alle procedure burocratiche.

Il comma 6 della L. n. 447/1995, interessato dalle modifiche apportate dall'art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2017, infatti dispone che (si riporta il testo prima e dopo le modifiche):

art. 8 co. 6 prima del D. Lgs. n. 42/2017	art. 8 co. 6 dopo il D. Lgs. n. 42/2017
<i>La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.</i>	<i>La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.</i>

Si sottolinea che il D.P.R. n. 59/2013, dalla sua entrata in vigore, nonostante sia stato oggetto di modifiche (cfr D. Lgs. n. 127/2016), non ha subito variazioni su quanto disposto dall'art. 3, comma 1, let. e), in cui è presente il richiamo al “nulla osta”.

Ritengo che sarebbe auspicabile un chiarimento del legislatore, al fine di sgombrare il campo da ogni residuo dubbio e chiarire se reputare obbligatorio il ricorso all'AUA, nei casi venga richiesto il citato nulla-osta.

Concludo sostenendo che, come spesso sottolineo nell'ambito di lezioni, di interventi o di precedenti contributi in materia di inquinamento acustico, il quadro normativo e giurisprudenziale sul “rumore”, tenuto conto dell'esiguo numero di leggi e di sentenze in tutti gli ambiti (penale, civile e amministrativo), sia ancora *in nuce*, nonostante la prima disciplina

sia il D.P.C.M. del lontano 1 marzo 1991 ed evidenziando, inoltre, come l'argomento venga solitamente considerato marginale, sia dai soggetti richiedenti i titoli abilitativi ambientali, sia dalla PA, rispetto agli altri procedimenti autorizzatori.

Mauro Kusturin

Publicato il 16 ottobre 2021